



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile  
PROVINCIA B T

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 12 dell'ordine del giorno della seduta del 8 / 10 / 2014

<p>N. <u>69</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>8 / 10 / 2014</u></p>	<p>Oggetto: Regolamento Generale delle Entrate. Modifica.</p>
--	---

L'anno duemilaquattordici , il giorno 8 del mese di ottobre , alle ore 14,01  
 nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del  
 Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria in adunanza pubblica  
 di prima convocazione, sotto la <sup>v</sup>Presidenza del Sig. Rag. Andrea Ferri  
 con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Avv. Donato Susca

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente
1) Riserbato Luigi Nicola	x	
2) Operamolla Ugo		x
3) Ferrante Fabrizio		x
4) Trimini Domenico		x
5) Franzese Antonio	x	
6) De Toma Pasquale	x	
7) Gargiuolo Giovanni	x	
8) Corrado Giuseppe		x
9) Ferri Andrea	x	
10) Lima Raimondo	x	
11) Savino Gennaro		x
12) Cozzoli Emanuele	x	
13) De Noia Francesco	x	
14) Di Modugno Stefano	x	
15) Scagliarini Michele	x	
16) Forni Giuseppe	x	
17) Sonatore Salvatore	x	

	Presente	Assente
18) Di Leo Giovanni	x	
19) Brescia Pasquale	x	
20) Gagliardi Riccardo	x	
21) Damascelli Nicola	x	
22) Paolillo Giuseppe		x
23) Di Pinto Nicola	x	
24) Altamura Francesco		x
25) Maiullari Bartolomeo		x
26) Tortosa Giuseppe		x
27) Gagliardi Giuseppe	x	
28) Laurora Tommaso		x
29) Cognetti Domenico		x
30) Avantario Carlo		x
31) De Laurentis Domenico		x
32) Laurora Francesco		x
33) Santorsola Domenico		x

Totale presenti n. 18 Totale assenti n. 15

Viene dato atto che è presente la Dirigente alle Finanze dott.ssa Marcucci ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Il Vice Presidente Ferri** presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore alle Finanze dott.ssa E. Pappalettera, munita dei prescritti pareri tecnico-amministrativo e contabile, iscritta al punto 12 dell'ordine del giorno, avente per oggetto “ **Regolamento Generale delle entrate. Modifica**”, e depositata agli atti.

In tal senso, avendo l'Assemblea dato per letta la relativa proposta, e non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, **il Vice Presidente Ferri**, pone in votazione per alzata di mano la proposta in esame.

La votazione riporta il seguente risultato:

**Presenti:** n.18  
**Assenti:** n.15 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Corrado - Savino – Paolillo – Altamura – Maiullari – Tortosa – Laurora T. – Cognetti – Avantario – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)  
**Voti favorevoli:** n.18 (Riserbato – Franzese - De Toma – Gargiuolo – Ferri - Lima – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Forni – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Di Pinto – Gagliardi G.)

La proposta viene dichiarata approvata all'unanimità dai 18 Consiglieri presenti e votanti.

Quindi **il Vice Presidente** pone in votazione, per alzata di mano, il conferimento della immediata eseguibilità al provvedimento testè approvato.

La votazione riporta il seguente risultato:

**Presenti:** n.18  
**Assenti:** n.15 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Corrado - Savino – Paolillo – Altamura – Maiullari – Tortosa – Laurora T. – Cognetti – Avantario – De Laurentis – Laurora F.sco - Santorsola)  
**Voti favorevoli:** n.18 (Riserbato – Franzese - Gargiuolo – Ferri - Lima – Cozzoli – De Noia - Di Modugno – Scagliarini – Forni – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Di Pinto – Gagliardi G.)

La proposta viene dichiarata approvata.  
Il tutto così come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale nr. 70 dell' 8/10/2014 con la quale, in virtù delle modifiche intervenute nel corso degli anni al Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha introdotto modifiche al sistema dei controlli interni prevedendo, all'articolo 3, alle modalità di controllo amministrativo-contabile, strategico, di gestione, sulle società partecipate e sugli equilibri di bilancio, si è provveduto ad approvare il nuovo Regolamento di Contabilità;

**CONSIDERATO** che, alla luce del nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 70 dell'8/10/2014 e delle norme nel frattempo intervenute in materia, si ritiene opportuno modificare ed integrare il vigente Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2008 così come evidenziato in ALLEGATO 1;

**VISTA** la bozza di Regolamento Generale delle Entrate Comunali allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale predisposta dall'Area Economica Finanziaria dell'Ente;

**RITENUTO** per i motivi sopra riportati condividere i contenuti e le ragioni che hanno portato a modificare l'articolo 32, comma 1 del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2008;

**VISTO** l'articolo 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

**VISTO** l'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. n. 446/2000;

**VISTI** gli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2<sup>a</sup> Area Economica Finanziaria, dott.ssa Grazia Marcucci, in data 16/07/2014;

**VISTI** i verbali della Commissione Consiliare AA.II. dell'1° e 2 ottobre 2014;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione Consiliare espresso in data 22/09/2014;

Con il risultato delle votazioni così come innanzi accertato e proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

- 1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- 2) di apportare al vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 26.03.2008 le modifiche meglio evidenziate in ALLEGATO 1;
- 3) di dare atto che il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2008 viene così modificato come in ALLEGATO 2;
- 4) di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;
- 5) di provvedere; per il tramite del Servizio Tributi, alla pubblicazione del presente Regolamento, sul sito istituzionale dell'Ente;
- 6) dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

AP/ad



**12. Regolamento Generale delle Entrate. Modifica.****PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONE  
ANDREA FERRI**

Allora: "Regolamento generale delle entrate. Modifica". C'è qualche intervento? Allora, se non c'è nessun intervento, possiamo porre in votazione l'intero provvedimento. Allora, nel frattempo è entrato il Consigliere De Toma. Allora, quindi, per alzata di mano.

01	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
02	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
03	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASSENTE
04	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASSENTE
05	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
06	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
07	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
08	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASSENTE
09	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	FAVOREVOLE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
13	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	FORNI Giuseppe	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASSENTE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	ASSENTE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	ASSENTE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	ASSENTE

Allora, 18 voti favorevoli. Allora, possiamo porre in votazione l'immediata esecutività del provvedimento. Sempre per alzata di mano.

01	SINDACO	RISERBATO Nicola Luigi	FAVOREVOLE
02	CONSIGLIERE	OPERAMOLLA Ugo	ASSENTE
03	CONSIGLIERE	FERRANTE Fabrizio	ASSENTE

04	CONSIGLIERE	TRIMINI' Domenico	ASSENTE
05	CONSIGLIERE	FRANZESE Antonio	FAVOREVOLE
06	CONSIGLIERE	DE TOMA Pasquale	FAVOREVOLE
07	CONSIGLIERE	GARGIUOLO Giovanni	FAVOREVOLE
08	CONSIGLIERE	CORRADO Giuseppe	ASSENTE
09	CONSIGLIERE	FERRI Andrea	FAVOREVOLE
10	CONSIGLIERE	LIMA Raimondo	FAVOREVOLE
11	CONSIGLIERE	SAVINO Gennaro	ASSENTE
12	CONSIGLIERE	COZZOLI Emanuele	FAVOREVOLE
13	CONSIGLIERE	DE NOIA Francesco	FAVOREVOLE
14	CONSIGLIERE	DI MODUGNO Stefano	FAVOREVOLE
15	CONSIGLIERE	SCAGLIARINI Michele	FAVOREVOLE
16	CONSIGLIERE	FORNI Giuseppe	FAVOREVOLE
17	CONSIGLIERE	SONATORE Salvatore	FAVOREVOLE
18	CONSIGLIERE	DI LEO Giovanni	FAVOREVOLE
19	CONSIGLIERE	BRESCIA Pasquale	FAVOREVOLE
20	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Riccardo	FAVOREVOLE
21	CONSIGLIERE	DAMASCELLI Nicola	FAVOREVOLE
22	CONSIGLIERE	PAOLILLO Giuseppe	ASSENTE
23	CONSIGLIERE	DI PINTO Nicola	FAVOREVOLE
24	CONSIGLIERE	ALTAMURA Francesco	ASSENTE
25	CONSIGLIERE	MAIULLARI Bartolomeo	ASSENTE
26	CONSIGLIERE	TORTOSA Giuseppe	ASSENTE
27	CONSIGLIERE	GAGLIARDI Giuseppe	FAVOREVOLE
28	CONSIGLIERE	LAURORA Tommaso	ASSENTE
29	CONSIGLIERE	COGNETTI Domenico	ASSENTE
30	CONSIGLIERE	AVANTARIO Carlo	ASSENTE
31	CONSIGLIERE	DE LAURENTIS Domenico	ASSENTE
32	CONSIGLIERE	LAURORA Francesco	ASSENTE
33	CONSIGLIERE	SANTORSOLA Domenico	ASSENTE

Quindi, la stessa votazione, sempre 18.



## **COMUNE DI TRANI**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia di Barletta Andria Trani*

### **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

(Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_)

# INDICE

## SEZIONE PRIMA - ENTRATE TRIBUTARIE

### TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Definizione delle entrate
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Aliquote e tariffe
- Articolo 5 - Agevolazioni

### TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Articolo 6 - Forme di gestione
- Articolo 7 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Articolo 8 - Dichiarazione tributaria
- Articolo 9 - Attività di controllo delle entrate
- Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11 - Rapporti con i cittadini
- Articolo 12 - Diritto di interpello
- Articolo 13 - Attività di accertamento
- Articolo 14 - Avviso di accertamento
- Articolo 15 - Sottoscrizione degli atti

### TITOLO III SANZIONI - RAVVEDIMENTO

- Articolo 16 - Contenzioso tributario
- Articolo 17 - Sanzioni tributarie
- Articolo 18 - Sanzioni Amministrative
- Articolo 19 - Interessi
- Articolo 20 - Autotutela
- Articolo 21 - Ipotesi d'annullamento dell'atto amministrativo
- Articolo 22 - Accertamento con adesione
- Articolo 23 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 24 - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente. Competenza
- Articolo 25 - Avvio del procedimento
- Articolo 26 - Procedimento d'iniziativa dell'ufficio
- Articolo 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- Articolo 28 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 29 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 30 - Effetti della definizione

### **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Articolo 31 - Riscossione
- Articolo 32 - Sospensione e dilazione dei termini.
- Articolo 33 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Articolo 34 - Rimborsi
- Articolo 35 - Importi minimi e modalità di arrotondamento dei tributi locali

## **SEZIONE SECONDA - ENTRATE PATRIMONIALI**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Determinazione dei canoni e delle tariffe
- Articolo 3 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali
- Articolo 4 - Attività di accertamento e rettifica
- Articolo 5 - Attività di liquidazione
- Articolo 6 - La riscossione coattiva

## **SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 1 - Norme finali

## SEZIONE PRIMA - ENTRATE TRIBUTARIE

### TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

#### Articolo 1

##### Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, a 446 e dell'art. 50 della Legge 27/12/97 n 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modo di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3. Per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della determinazione dell'aliquota massima dei singoli tributi, si applicano le disposizioni di legge.

4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti del Comune, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

#### Articolo 2

##### Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, a titolo esemplificativo:

- Imposta sulla pubblicità,
- Diritti sulle pubbliche affissioni,
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
- Imposta comunale sugli immobili,
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, TARSU, TARES, TARI,
- Addizionale comunale IRPEF, limitatamente alla competenza dell'ente
- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

#### Articolo 3

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e per le sole entrate tributarie s'intende:

- a) per "liquidazione" il complesso delle attività di controllo delle dichiarazioni e denunce presentate e verifica dei versamenti eseguiti che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso.

- b) per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale competente e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- c) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla lettera b);
- d) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento diretti ad accordare un trattamento preferenziale in favore di determinati contribuenti;
- e) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- f) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- g) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- h) per "responsabile" della ripartizione del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui è affidata, la responsabilità della gestione delle attività proprie della ripartizione, servizio o ufficio comunale;
- i) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

#### **Articolo 4** **Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con delibera dell'organo competente previsto dalle leggi, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Le deliberazioni devono essere adottate entro i termini di Legge e dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

#### **Articolo 5** **Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio comunale, con apposita deliberazione prevedendo anche la corrispondente previsione di spesa o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali d'applicazione.

2. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni s'intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede d'autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, con firma autenticata ai sensi di legge. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

**TITOLO II**  
**GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

**Articolo 6**  
**Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle entrate tributarie deve essere operata dal Consiglio Comunale con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate le forme di gestione previste dall'art. 52 comma 5 del D.Lgs n°446/97. In caso di affidamento a terzi, le fasi propedeutiche all'accertamento e la riscossione dei tributi comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

3. Le valutazioni propedeutiche alla scelta della forma di gestione diversa da quella diretta devono risultare da apposita relazione a firma dal Dirigente competente, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono essere altresì stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

**Articolo 7**  
**Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile d'ogni attività organizzativa e gestionale attinente i tributi stessi; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso d'assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica od esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo detta gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

4. L'affidamento della gestione della tassa a terzi deve comportare la nomina, da parte della società affidata, di un funzionario responsabile a ciò abilitato ai sensi dell'art 74 del D.Lgs. 507/93, a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri di cui ai commi precedenti.

## **Articolo 8**

### **Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo, anche tramite il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo ovvero presentare la comunicazione, entro i termini e modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello ufficiale.

3. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta. In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il Funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al contribuente o al rappresentante legale.

4. Ove la denuncia presenti irregolarità o incompletezza, il Funzionario responsabile, prima di emettere eventuale avviso di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni, invita il soggetto interessato a mezzo di un avviso a provvedere entro trenta giorni al chiarimento o all'integrazione necessaria.

5. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

## **Articolo 9**

### **Attività di controllo delle entrate**

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Al fine di incentivare l'attività di controllo interno, una percentuale massima del 10% delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento e di liquidazione nell'ambito del programma di cui sopra, viene destinata ad incentivazione del personale ed al potenziamento dell'ufficio secondo le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazioni i principi stabiliti dalla L. 7/8/90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli art dal n. 7 al n. 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.

## **Articolo 10**

### **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Entrate o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Dirigente della Ripartizione Finanziaria, la Giunta che adotta i necessari provvedimenti.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Entrate, con le modalità già in uso o da concordare.

## **Articolo 11**

### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini, nonché le agevolazioni previste.

3. Presso gli uffici competenti sono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

4. Al fine di garantire il diritto dei cittadini alla più completa informazione, gli uffici adotteranno ogni opportuno mezzo di diffusione e conoscenza delle misure adottate in materia di entrate comunali anche avvalendosi degli strumenti offerti da altri regolamenti del Comune.

## **Articolo 12**

### **Diritto di interpello**

1. Il contribuente o chi per lui (centro assistenza fiscale, consulente, ecc.) mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Servizio Entrate in ordine all'interpretazione e alle modalità d'applicazione di leggi e di atti aventi forza di legge, di atti deliberativi e di norme regolamentari.

2. Il Funzionario Responsabile, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

4. In ogni caso, la risposta fornita al singolo contribuente ha valore nei confronti della generalità dei contribuenti che si trovano nella medesima fattispecie e, a tal fine, ne verrà data debita pubblicità.

### **Articolo 13** **Attività di accertamento**

1. L'attività di accertamento è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

2. L'attività di accertamento deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

5. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è svolta dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dalla disciplina che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.

6. Presso l'ufficio competente vengono fornite al cittadino tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente ai tributi accertati.

### **Articolo 14** **Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune o i soggetti di cui all'art. 6:

- procedono alla rettifica della dichiarazione, nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza,
- provvedono all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o della comunicazione,
- recuperano l'omesso o parziale versamento del tributo,
- applicano le sanzioni collegate al tributo accertato.

2. L'avviso di accertamento è notificato ai contribuenti entro i termini stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicati:

- tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta,
- il periodo di riferimento,
- l'aliquota applicata,
- l'importo del tributo dovuto,
- le sanzioni e gli interessi,
- il termine e le modalità di pagamento,
- l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione,
- il termine e l'autorità competente per l'eventuale impugnativa,
- l'ufficio procedente e il responsabile del procedimento, l'organo dell'esame in sede di autotutela.

Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto, né conoscibile, né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.

**Articolo 15**  
**Sottoscrizione degli atti**

1. Gli atti d'accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile del relativo tributo.
2. Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

**TITOLO III**  
**SANZIONI - RAVVEDIMENTO**

**Articolo 16**  
**Contenzioso tributario**

1. Spetta ai dirigenti degli uffici competenti per ciascuna entrata il compito di promuovere e resistere alle liti, i quali hanno anche il potere di conciliare e di transigere la controversia.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

**Articolo 17**  
**Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, ai sensi dei decreti legislativi n. 471. 472. 473 del 18/12/1997, e successive modifiche ed integrazioni, sono irrogate nelle misure minime e massime previste dalla normativa in materia, ovvero da eventuale apposita regolamentazione.

**Articolo 18**  
**Sanzioni amministrative**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa é individuato ai sensi dell'art.17 della legge 24/11/1981, n. 689.

**Articolo 19**  
**Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale eventualmente aumentati di un punto percentuale.

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

**Articolo 20**  
**Autotutela**

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità d'istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. La competenza all'esercizio del potere d'autotutela è attribuita al responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata.

3. Il provvedimento d'annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

4. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

5. In caso d'inerzia del Funzionario Responsabile, il procedimento d'autotutela può essere attivato dal Dirigente Responsabile, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

6. E' data facoltà al Funzionario Responsabile di abbandonare l'attività contenziosa e le liti già iniziate quando l'ammontare delle pretese del Comune sia inferiore a Euro 51,65.

7. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

### **Articolo 21**

#### **Ipotesi d'annullamento dell'atto amministrativo**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persona,
- un evidente errore logico o di calcolo,
- un errore sul presupposto dell'entrata,
- una doppia imposizione,
- la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti,
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza,
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile.

### **Articolo 22**

#### **Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, s'introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto d'accertamento con adesione, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n 235/E del 8 agosto 1998.

### **Articolo 23**

#### **Ambito d'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo

dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

#### **Articolo 24**

##### **Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente. Competenza**

1. Competente alla definizione degli accertamenti è il Funzionario Responsabile della gestione dei singoli tributi locali.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato a terzi, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

#### **Articolo 25**

##### **Avvio del procedimento**

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione

#### **Articolo 26**

##### **Procedimento d'iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possono indurre ad instaurare un'equa composizione della questione col contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso d'accertamento, invia al contribuente stesso l'invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con messo comunale.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o no degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

4. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio col contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

5. L'ambito d'azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 50% delle stesse

6. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere d'obbligatorietà.

7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso d'accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Articolo 27**

##### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d'accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera d'accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. La stessa istanza può essere presentata dal contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, anche per tutti i coobbligati.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento

#### **Articolo 28**

##### **Atto d'accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal

contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale, come specificato nell'art.30.

## **Articolo 29**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto d'accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento ed in caso di rateizzazione, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 51 000.00.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta, in tale ipotesi l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione e sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto d'adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.000,00, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente.

## **Articolo 30**

### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso d'accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

**TITOLO III**  
**RISCOSSIONE E RIMBORSI**

**Articolo 31**  
**Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi:

- a) mediante versamento diretto presso la tesoreria;
- b) mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ente presso la tesoreria;
- c) a mezzo di incaricati della riscossione;
- d) mediante versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, ecc.);
- e) a mezzo di casse interne, ivi compreso la cassa economale;
- f) a mezzo di apparecchiature automatiche, ovvero strumenti avanzati di pagamento.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R 29/09/1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quell'indicata dal R.D. 14/04/1910, n 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. La firma dell'ingiunzione è attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5. lett. b) del D.Lgs n. 446/97.

**Articolo 32**  
**Sospensione e dilazione dei termini**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella medesima deliberazione

2. Il Dirigente del servizio finanziario può eccezionalmente consentire su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36, previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali di cui all'art 20. Qualora l'importo da rateizzare superi la somma di Euro 5.000.00, l'ufficio dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussore, bancaria o equipollente. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.

3. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.

**Articolo 33**  
**Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica motivata del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione

3. I crediti di difficile riscossione previa verifica motivata del Responsabile del Servizio Finanziario e su conforme parere dell'Organo di Revisione, entro i termini di prescrizione, possono essere ceduti a società di riscossione.

#### **Articolo 34** **Rimborsi**

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, a pena di nullità, e deve essere presentata nei termini previsti di ogni singolo tributo.

2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3. Il Funzionario Responsabile, entro i termini previsti dalla normativa, procede all'esame della richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine di 30 gg. equivale al rifiuto tacito della restituzione.

4. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla normativa istitutiva del tributo.

#### **Articolo 35** **Importi minimi e modalità di arrotondamento dei tributi locali**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi:

- € 5,00 per l'imposta comunale sugli immobili
- € 12,00 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- € 5,00 per la tassa occupazione suolo pubblico
- € 5,00 per l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni
- € 2,00 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani GIORNALIERA
- € 2,00 per la tassa occupazione suolo pubblico TEMPORANEA
- € 2,00 per l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni TEMPORANEA

La norma del presente articolo soggiace al rispetto alle norme previste dagli altri Regolamenti Comunali.

2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **SEZIONE SECONDA - ENTRATE PATRIMONIALI**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 Definizioni**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nella definizione di cui all'art 1 (punto f) - Titolo I - del presente regolamento, quali i canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune di Trani.

#### **Articolo 2 Determinazione dei canoni e delle tariffe**

1. I canoni per l'utilizzo del patrimonio Comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico ed in relazione all'interesse pubblico.

2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazione di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di legge in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.

#### **Articolo 3 Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali**

1. Sono responsabili delle singole entrate i Dirigenti dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

#### **Articolo 4 Attività di accertamento e rettifica**

1. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito della attività di controllo, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbano chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

#### **Articolo 5 Attività di liquidazione**

1. L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune di Trani nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino

con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascuna entrata o servizio.

2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Sarà cura del Comune specificare negli appositi regolamenti i termini e le modalità degli adempimenti.

## **Articolo 6**

### **La riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva avviene attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

## SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 1 Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Definizione delle entrate</b></p> <p>1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta sulla pubblicità,</li> <li>• Diritti sulle pubbliche affissioni,</li> <li>• Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,</li> <li>• Imposta comunale sugli immobili,</li> <li>• Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani,</li> <li>• Addizionale comunale IRPEF, limitatamente alla competenza dell'ente</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Definizione delle entrate</b></p> <p>1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposta sulla pubblicità,</li> <li>• Diritti sulle pubbliche affissioni,</li> <li>• Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,</li> <li>• Imposta comunale sugli immobili,</li> <li>• Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, <u>TARSU, TARES, TARI,</u></li> <li>• Addizionale comunale IRPEF, limitatamente alla competenza dell'ente</li> <li>• <u>Imposta Municipale Propria (IMU),</u></li> <li>• <u>Tributo per i servizi indivisibili (TASI).</u></li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>Agevolazioni</b></p> <p>1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio comunale, con apposita deliberazione prevedendo anche la corrispondente previsione di spesa o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali d'applicazione.</p> <p>2. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni s'intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.</p> <p>3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede d'autoliquidazione, salvo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>Agevolazioni</b></p> <p>1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio comunale, con apposita deliberazione prevedendo anche la corrispondente previsione di spesa o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali d'applicazione.</p> <p>2. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni s'intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.</p> <p>3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede d'autoliquidazione, salvo</p>

<p>successive verifiche da parte degli uffici comunali.</p> <p>4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4/12/1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali, fatta eccezione per l'ICI, esclusivamente (per gli immobili adibiti all'attività principale). L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.</p> <p>5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, con firma autenticata ai sensi di legge. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.</p>	<p>successive verifiche da parte degli uffici comunali.</p> <p><del>4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4/12/1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali, fatta eccezione per l'ICI, esclusivamente (per gli immobili adibiti all'attività principale). L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.</del></p> <p>5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, con firma autenticata ai sensi di legge. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Forme di gestione</b></p> <p>1. La scelta della forma di gestione delle entrate tributarie deve essere operata dal Consiglio Comunale con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.</p> <p>2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate le forme di gestione previste dall'art. 52 comma 5 del D.Lgs n°446/97. In caso di affidamento a terzi, le fasi di liquidazione/accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Forme di gestione</b></p> <p>1. La scelta della forma di gestione delle entrate tributarie deve essere operata dal Consiglio Comunale con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.</p> <p>2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate le forme di gestione previste dall'art. 52 comma 5 del D.Lgs n°446/97. <u>In caso di affidamento a terzi, le fasi propedeutiche all'accertamento e la riscossione dei tributi comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.</u></p>

3. Le valutazioni propedeutiche alla scelta della forma di gestione diversa da quella diretta devono risultare da apposita relazione a firma dal Dirigente competente, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono essere altresì stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

3. Le valutazioni propedeutiche alla scelta della forma di gestione diversa da quella diretta devono risultare da apposita relazione a firma dal Dirigente competente, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono essere altresì stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

**Articolo 13**  
**Attività di liquidazione**

1. Il provvedimento di liquidazione indica, ai fini della esatta individuazione dell'importo dovuto da parte del destinatario, l'aliquota applicata, il periodo di riferimento, l'importo del tributo dovuto, l'entità delle sanzioni, e degli interessi, nonché il termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento e le relative modalità, il termine entro il quale può essere esercitata l'eventuale impugnativa e l'autorità competente, l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento, l'organo del riesame in sede di autotutela. Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante

**Articolo 13**  
**Attività di liquidazione**

~~1. Il provvedimento di liquidazione indica, ai fini della esatta individuazione dell'importo dovuto da parte del destinatario, l'aliquota applicata, il periodo di riferimento, l'importo del tributo dovuto, l'entità delle sanzioni, e degli interessi, nonché il termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento e le relative modalità, il termine entro il quale può essere esercitata l'eventuale impugnativa e l'autorità competente, l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento, l'organo del riesame in sede di autotutela. Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.~~

~~2. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.~~

~~3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante~~

<p>consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.</p> <p>4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.</p>	<p><del>consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.</del></p> <p><del>4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>Attività di accertamento</b></p> <p>1. L'attività di accertamento è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.</p> <p>2. L'attività di accertamento deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.</p> <p>3. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è svolta dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dalla disciplina che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.</p> <p>4. Presso l'ufficio competente vengono fornite al cittadino tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente ai tributi accertati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>Attività di accertamento</b></p> <p>1. L'attività di accertamento è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.</p> <p>2. L'attività di accertamento deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.</p> <p><b>2. BIS</b> L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p><b>2. TER</b> Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.</p> <p>3. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è svolta dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dalla disciplina che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.</p> <p>4. Presso l'ufficio competente vengono fornite al cittadino tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente ai tributi accertati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Avviso di accertamento</b></p> <p>1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune o i soggetti di cui all'art. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedono alla rettifica della dichiarazione, nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza,</li> <li>- provvedono all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o della comunicazione,</li> <li>- recuperano l'omesso o parziale versamento del tributo,</li> <li>- applicano le sanzioni collegate al tributo accertato.</li> </ul> <p>2. L'avviso di accertamento è notificato ai contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta,</li> <li>- il periodo di riferimento,</li> <li>- l'aliquota applicata,</li> <li>- l'importo del tributo dovuto,</li> <li>- le sanzioni e gli interessi,</li> <li>- il termine e le modalità di pagamento,</li> <li>- l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione,</li> <li>- il termine e l'autorità competente per l'eventuale impugnativa,</li> <li>- l'ufficio procederne e il responsabile del procedimento, l'organo dell'esame in sede di autotutela.</li> </ul> <p>Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Avviso di accertamento</b></p> <p>1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune o i soggetti di cui all'art. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedono alla rettifica della dichiarazione, nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza,</li> <li>- provvedono all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o della comunicazione,</li> <li>- recuperano l'omesso o parziale versamento del tributo,</li> <li>- applicano le sanzioni collegate al tributo accertato.</li> </ul> <p>2. L'avviso di accertamento è notificato ai contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta,</li> <li>- il periodo di riferimento,</li> <li>- l'aliquota applicata,</li> <li>- l'importo del tributo dovuto,</li> <li>- le sanzioni e gli interessi,</li> <li>- il termine e le modalità di pagamento,</li> <li>- l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione,</li> <li>- il termine e l'autorità competente per l'eventuale impugnativa,</li> <li>- l'ufficio procederne e il responsabile del procedimento, l'organo dell'esame in sede di autotutela.</li> </ul> <p>Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto, <u>né conoscibile</u>, né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo <del>non</del> ne riproduca il contenuto essenziale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>Contenzioso tributario</b></p> <p>1. Spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali il compito di promuovere e resistere alle liti, hanno il potere di conciliare e di transigere la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>Contenzioso tributario</b></p> <p><u>1. Spetta ai dirigenti degli uffici competenti per ciascuna entrata il compito di promuovere e resistere alle liti, i quali hanno anche il potere</u></p>

<p>controversia.</p> <p>2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.</p> <p>3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.</p>	<p><u>di conciliare e di transigere la controversia.</u></p> <p>2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.</p> <p>3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b> <b>Sanzioni tributarie</b></p> <p>1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, ai sensi dei decreti legislativi n. 471. 472. 473 del 18/12/1997, e successive modifiche ed integrazioni, sono irrogate con apposito regolamento comunale, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b> <b>Sanzioni tributarie</b></p> <p>1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, ai sensi dei decreti legislativi n. 471. 472. 473 del 18/12/1997, e successive modifiche ed integrazioni, sono irrogate <del>con apposito regolamento comunale, nell'ambito delle</del> nelle misure minime e massime previste dalla normativa in materia, ovvero da eventuale apposita regolamentazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b> <b>Interessi</b></p> <p>1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di un punto percentuale.</p> <p>2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.</p> <p>3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b> <b>Interessi</b></p> <p>1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale <u>eventualmente</u> aumentati di un punto percentuale.</p> <p>2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.</p> <p>3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.</p>

Articolo 21  
Autotutela

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di auto-accertamento, o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità d'istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. La competenza all'esercizio del potere d'autotutela è attribuita al responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata.

3. Il provvedimento d'annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

4. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

5. Nel caso in cui l'importo del tributo, sanzioni ed accessori oggetto d'annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto-accertamento sia superiore a Euro 25.822,85, il Funzionario Responsabile che procede all'emissione del provvedimento d'autotutela deve acquisire il preventivo parere del Dirigente della Ripartizione Finanziaria.

6. In caso d'inerzia del Funzionario Responsabile, il procedimento d'autotutela può essere attivato dal Dirigente Responsabile, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

7. E' data facoltà al Funzionario Responsabile di abbandonare l'attività contenziosa e le liti già iniziate quando l'ammontare delle pretese del Comune sia

Articolo 21  
Autotutela

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, ~~alla rinuncia all'imposizione in caso di auto-accertamento,~~ o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità d'istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. La competenza all'esercizio del potere d'autotutela è attribuita al responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata.

3. Il provvedimento d'annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

4. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

~~5. Nel caso in cui l'importo del tributo, sanzioni ed accessori oggetto d'annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto-accertamento sia superiore a Euro 25.822,85, il Funzionario Responsabile che procede all'emissione del provvedimento d'autotutela deve acquisire il preventivo parere del Dirigente della Ripartizione Finanziaria.~~

6. In caso d'inerzia del Funzionario Responsabile, il procedimento d'autotutela può essere attivato dal Dirigente Responsabile, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.

7. E' data facoltà al Funzionario Responsabile di abbandonare l'attività contenziosa e le liti già iniziate quando l'ammontare delle pretese del Comune sia

inferiore a Euro 51,65.

8. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

inferiore a Euro 51,65.

8. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

## Articolo 28

### Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d'accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera d'accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. la stessa istanza può presentare il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, anche per tutti i coobbligati.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

## Articolo 28

### Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d'accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera d'accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. ~~la stessa istanza può presentare il contribuente~~ la stessa istanza può essere presentata dal contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, anche per tutti i coobbligati.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

**Articolo 30**  
**Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto d'accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento ed in caso di rateizzazione, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data d'adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interest) risultanti dall'atto d'accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 51 000.00.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta, in tale ipotesi l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione e sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto d'adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate

**Articolo 30**  
**Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto d'accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento ed in caso di rateizzazione, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

~~3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data d'adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interest) risultanti dall'atto d'accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.~~

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 51 000.00.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta, in tale ipotesi l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione e sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto d'adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate

<p>superino l'importo di Euro 5.000,00, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente.</p>	<p>superino l'importo di Euro 5.000,00, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b> <b>Riscossione</b></p> <p><del>1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati e a mezzo F24 tramite lo Stato limitatamente all'ICI.</del></p> <p>2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R 29/09/1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quell'indicata dal R.D. 14/04/1910, n 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. La firma dell'ingiunzione è attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5. let b) del D.Lgs n. 446/97.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 32</b> <b>Riscossione</b></p> <p><u>1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi:</u></p> <p>a) <u>mediante versamento diretto presso la tesoreria;</u>  b) <u>mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ente presso la tesoreria;</u>  c) <u>a mezzo di incaricati della riscossione;</u>  d) <u>mediante versamenti con moneta elettronica (bancomat, carta di credito, ecc.);</u>  e) <u>a mezzo di casse interne, ivi compreso la cassa economale;</u>  f) <u>a mezzo di apparecchiature automatiche, ovvero strumenti avanzati di pagamento.</u></p> <p>2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R 29/09/1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quell'indicata dal R.D. 14/04/1910, n 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. La firma dell'ingiunzione è attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5. lett. b) del D.Lgs n. 446/97.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b> <b>Sospensione e dilazione dei termini</b></p> <p>1. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella medesima deliberazione</p> <p>2. Il Dirigente della Ripartizione Finanziaria può eccezionalmente consentire su richiesta dell'interessato in comprovate</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 33</b> <b>Sospensione e dilazione dei termini</b></p> <p>1. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella medesima deliberazione</p> <p>2. Il Dirigente del servizio finanziario della Ripartizione Finanziaria può eccezionalmente consentire su richiesta dell'interessato in</p>

difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36, previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali di cui all'art 20. Qualora l'importo da rateizzare superi la somma di Euro 5.000.00, l'ufficio dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussore, bancaria o equipollente. In tali ipotesi è ammissibile la rateizzazione come per legge. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita. Per la Tassa rifiuti si applicano le norme previste dal relativo regolamento.

3. Spetta alla Giunta ridurre, anche fino a due rate, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art 72, comma 3, del D.L.gs n.507/93.

4. La Giunta Comunale può autonomamente stabilite i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.

comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36, previa applicazione a partire dalla seconda rata degli interessi legali di cui all'art 20. Qualora l'importo da rateizzare superi la somma di Euro 5.000.00, l'ufficio dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussore, bancaria o equipollente. In tali ipotesi è ammissibile la rateizzazione come per legge. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita. Per la Tassa rifiuti si applicano le norme previste dal relativo regolamento.

~~3. Spetta alla Giunta ridurre, anche fino a due rate, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art 72, comma 3, del D.L.gs n.507/93.~~

4. La Giunta Comunale può autonomamente stabilite i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.

### Articolo 36 Importi minimi e modalità di arrotondamento dei tributi locali

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi:

- € 5,00 per l'imposta comunale sugli immobili
- € 12.00 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- € 5,00 per la tassa occupazione suolo pubblico
- € 5.00 per l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni

### Articolo 36 Importi minimi e modalità di arrotondamento dei tributi locali

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi:

- € 5,00 per l'imposta comunale sugli immobili
- € 12.00 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- € 5,00 per la tassa occupazione suolo pubblico
- € 5.00 per l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni

<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.00 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani GIORNALIERA</li> <li>• € 2,00 per la tassa occupazione suolo pubblico TEMPORANEA</li> <li>• € 2,00 per l'imposta sulla pubblicit� e le pubbliche affissioni TEMPORANEA</li> </ul> <p>La norma del presente articolo � prevalente rispetto alle norme previste dagli altri Regolamenti Comunali.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale � esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non da seguito alle istanze di rimborso.</p> <p>3. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento � stabilito dai singoli regolamenti e leggi che disciplinano l'entrata.</p> <p>4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione � inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.00 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani GIORNALIERA</li> <li>• € 2,00 per la tassa occupazione suolo pubblico TEMPORANEA</li> <li>• € 2,00 per l'imposta sulla pubblicit� e le pubbliche affissioni TEMPORANEA</li> </ul> <p>La norma del presente articolo � <del>prevalente</del> <u>soggiace</u> al rispetto alle norme previste dagli altri Regolamenti Comunali.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale � esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non da seguito alle istanze di rimborso.</p> <p><del>3. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento � stabilito dai singoli regolamenti e leggi che disciplinano l'entrata.</del></p> <p>4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione � inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p>
---	--

**Articolo 1**  
**Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

**Articolo 1**  
**Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Donato Susca

<sup>V</sup>  
IL PRESIDENTE

F.to Rag. Andrea Ferri

N° 3175 reg. public.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 5 NOV. 2014 al 20 NOV 2014  
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 5 NOV. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 5 NOV. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 5 NOV. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Donato Susca